

Responsabile del Procedimento: Arch. Paolo Danti (Dirigente Dipartimento 4 Politiche del Territorio)

Gruppo di Lavoro

Graziella Domenici (Commercio)

Paola Ramoino (Commercio)

Lorenzo Lazzerini (Ambiente)

Gigliola D'Alesio (Urbanistica)

Vladimiro Demi (Urbanistica)

Stefano Del Seppia (Urbanistica)

Carla Bruni (Urbanistica)

Carlo Masi (Urbanistica)

Alberto Ughi (SIT)

Indice

Premessa 4

La disciplina comunale vigente.....	7
Oggetto della variante.....	7
1. La valutazione ambientale strategica (VAS) - procedura di verifica di assoggettabilità	9
1.1 Riferimenti normativi.....	9
2. Contenuti e struttura del Documento	11
2.1 L'approccio ambientale.....	12
2.2 Criteri per la definizione dell'area di indagine.....	12
3. L'oggetto valutativo: la Variante Commerciale al R.U.	15
3.1 Contestualizzazione geografica	15
3.2 Gli obiettivi ed i contenuti del piano.....	16
4. Quadro di riferimento programmatico	19
4.1 Piano di Indirizzo Territoriale	19
4.2 Piano Territoriale di Coordinamento.....	20
.....	21
4.3 Piano Strutturale	21
4.4 Il Regolamento Urbanistico	23
4.5 I vincoli, tutele, servitù ed altre limitazioni alla pianificazione.....	24
4.6 Quadro conoscitivo sullo stato dell'ambiente	28
5. Possibili pressioni dovute all'attuazione della variante	46
5.1 Possibili pressioni sull'aria.....	46
5.2 Possibili pressioni su suolo e sottosuolo	46
5.3 Possibili pressioni sulla biodiversità, flora e fauna.....	46
5.4 Possibili pressioni su patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico.....	46
5.5 Possibili pressioni sugli agenti fisici	46
5.6 Possibili pressioni sui rifiuti	47
5.7 Possibili pressioni su viabilità e traffico	48
5.8 Possibili pressioni sulla risorsa energia.....	48
6. Criteri per la verifica di assoggettabilità della variante	50

6.1 Caratteristiche del piano.....	51
6.2 Caratteristiche degli impatti e delle aree.....	52
7. Considerazioni conclusive	54
8. Soggetti interessati alle consultazioni	55
9. Fonti consultate.....	55

Premessa

La disciplina vigente in materia di commercio nella Regione Toscana, normata dalla L.R. n. 28/2005 (Codice del commercio), è stata oggetto negli ultimi anni di integrazioni e modifiche (operate con le leggi regionali n. 52/2012 , n. 13/2013 e, da ultimo con la L.R. n. 65/2014 (in materia di governo del territorio) finalizzate, principalmente, a contemperare il principio costituzionale di libertà di iniziativa economica e quello di libera concorrenza, affermatosi a livello europeo e ormai recepito dalla legislazione statale, con i principi di tutela della salute, del lavoro, dell'ambiente, compreso quello urbano, e dei beni culturali.

In generale, la disciplina attuale in materia di commercio, sia statale che regionale, risulta improntata alla semplificazione amministrativa, all'eliminazione di vincoli e divieti e alla garanzia della libera concorrenza, con l'obiettivo principale di favorire lo sviluppo del settore e la competitività a livello europeo.

Ciò trova conferma nell'*excursus* normativo che segue:

Dopo il primo intervento di semplificazione del settore, operato dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 con il quale si perseguiva l'affermarsi del principio della libera concorrenza ed il superamento della doppia programmazione (commerciale ed urbanistica), anche per anticipare ovvero adeguarsi ai principi che già andavano ad affermarsi a livello europeo (trasposti poi nella direttiva "Bolchestein"), e al fine di garantire uniformità di regole per il mercato, venne adottato il **DL. 04 luglio 2006, n.223, convertito in L. 04 agosto 2006, n. 248**. Tale provvedimento, il quale per quanto qui interessa è da richiamare in particolare per le previsioni contenute all'art. 3 "Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale", in via prioritaria individua le regole urgenti per favorire la concorrenza nel settore della distribuzione commerciale, con particolare riferimento alla soppressione del parametro della distanza minima tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia, all'assenza di ogni forma di limitazione nella libera scelta dell'imprenditore di determinare l'assortimento merceologico del proprio esercizio, alla eliminazione di meccanismi di programmazione degli insediamenti commerciali fondati sul rispetto di determinati limiti e all'abolizione di divieti generali relative alle vendite promozionali nonché per consentire il consumo immediato sul posto di prodotti di gastronomia negli esercizi di vicinato, quest'ultimo nel rispetto dei soli requisiti igienico-sanitari.

Ma è con il **D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59** di recepimento della Direttiva Comunitaria 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi) che si realizza, anche per le attività commerciali, una vera e propria rivoluzione di principio, in ossequio al disegno comunitario di incentivare la libera iniziativa economica, la quale può essere sottoposta a vincoli o restrizioni solo in casi eccezionali, rappresentati da "motivi imperativi di interesse generale". Operando quindi in alcuni casi semplificando e in altri liberalizzando l'accesso alle attività, con l'obiettivo di garantire la libertà di concorrenza ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, per i procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, con il provvedimento appena citato sono stati tra gli altri stabilite l'unificazione dei requisiti di accesso e l'introduzione della "segnalazione certificata di inizio dell'attività" (SCIA) per la vendita al dettaglio in sede fissa delle dimensioni degli esercizi di vicinato, per le forme speciali di vendita nonché per le attività di somministrazione di alimenti e bevande (fatte salve alcune eccezioni).

In materia di abrogazione di indebite restrizioni alla accesso e all'esercizio delle attività economiche, gli interventi sono proseguiti con il **DL. 13 agosto 2011, n. 138**, convertito in L. 11 settembre 2011, n. 148, con il quale al comma 1 dell'art. 3 si stabiliva che "Comuni, Province, Regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, adeguassero i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica private sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, prevedendosi la possibilità di interventi di regolazione delle attività esclusivamente in ragione di:

- vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
- contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
- danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
- protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale.

Gli interventi statali sono poi proseguiti con ulteriori tre principali interventi, a distanza di pochi mesi gli uni dagli altri:

DL. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito il L. 22 dicembre 2011, n. 214, nel quale le disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza sono contenute nel Titolo IV che al Capo I, (artt. 31, 32, 33) e al Capo II (artt. 34, 35, 36, 36 bis e 37) e, richiamando preliminarmente la disciplina dell'unione europea e nazionale, si individua quale principio generale dell'ordinamento la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali nonché la eliminazione dei controlli ex ante.

DL. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, con il quale il Governo sembra volere perseguire finalità più strategiche rispetto a quanto previsto nei precedenti (sopra citati) provvedimenti, introducendo strumenti di semplificazione, sburocraizzazione e sgravio dai vincoli, al fine di agevolare l'avvio e l'esercizio dell'attività d'impresa, eliminando restrizioni normative, procedure eccessivamente gravose e incertezza giuridica, situazioni queste individuate come limitazioni all'iniziativa imprenditoriale e alla potenzialità di crescita. In particolare le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 dell'art. 1 consentono di esaurire l'elencazione dei principi dai quali non si potrà prescindere in sede di regolazione delle attività economiche e dispongono l'abrogazione delle disposizioni incompatibili, a qualsiasi livello, statale o locale, siano state adottate.

DL. 09 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con il quale sono state introdotte ulteriori misure per le imprese commerciali. In particolare l'art. 12 prevede che il Governo adotti uno o più regolamenti finalizzati a semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività d'impresa, nel rispetto del principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica privata, in condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, ammettendo limiti, programmi e controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

Accertato come i “regolamenti” sopra richiamati non sono ancora stati adottati e di conseguenza non sono ancora state individuate, tra le altre, le attività per lo svolgimento delle quali sia prevista la “previa autorizzazione”, il problema centrale rimane quello di stabilire se “le norme regolamentari e gli atti amministrativi generali, qualora incompatibili con le norme sopravvenute, debbano o meno considerarsi automaticamente abrogati una volta decorso il termine concesso per recepire i nuovi principi nei rispettivi ordinamenti da parte delle Regioni e degli Enti Locali.

Per ricercare la risposta a questa domanda non si può che fare ricorso alle decisioni della giurisprudenza amministrativa” e tra le molte rinvenibili è da ritenere significativa per la interpretazione della normativa sopra citata la sentenza del **TAR Lombardia (Milano, sez. I, 10 ottobre 2013, n. 2271)** che prende in considerazione il diniego opposto da un Comune alla domanda per il rilascio di autorizzazione all'ampliamento di una media struttura di vendita adducendo il rispetto di criteri di carattere urbanistico in base ai quali si escludeva tale tipo di strutture (nel caso trattato di dimensioni superiori a 600 mq.) da determinati ambiti urbani.

Dopo una analitica ricostruzione della evoluzione normativa, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (c.d. Decreto Bersani), passando per la Direttiva Servizi ed il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e fino ai decreti legge approvati dal Governo Monti, il TAR Lombardia, nelle motivazioni della sentenza che condanna il Comune intimato, afferma: “Le norme sopra menzionate impongono al giudice, chiamato a sindacare la legittimità degli atti di pianificazione urbanistica che dispongono limiti o restrizioni all'insediamento di nuove attività economiche in determinati ambiti territoriali, l'obbligo di effettuare un riscontro molto più penetrante di quello che si riteneva essere consentito in passato; ciò per verificare, attraverso un'analisi degli atti preparatori e delle concrete circostanze di fatto che a tali atti fanno da sfondo, se effettivamente i divieti imposti possano ritenersi correlati e proporzionate a effettive esigenze di tutela dell'ambiente urbano o afferenti l'ordinato assetto del territorio sotto il profilo della viabilità, della necessaria dotazione di standard o di altre opere pubbliche, dovendosi, in caso contrario, reputare che le limitazioni in parola non siano riconducibili a *motivi imperativi di interesse generale* e siano, perciò, illegittime”.

All'obiezione dell'Amministrazione intimata *che le norme sopra richiamate non potrebbero trovare applicazione nel caso trattato perché sopravvenute rispetto alla disciplina urbanistica e commerciale da essa adottata, la cui efficacia, in difetto di tempestiva impugnazione, non potrebbe più essere messa in discussione nell'ambito dei ricorsi riguardanti gli atti applicativi*, nella sentenza si legge: “Invero, i provvedimenti legislativi sopra menzionati non dispongono solo per il futuro, ma contengono clausole di abrogazione attraverso le quali il legislatore statale ha manifestato la volontà di incidere sulle norme regolamentari e sugli atti amministrativi generali vigenti, imponendo alle Regioni ed agli Enti Locali una revisione dei propri ordinamenti finalizzata ad individuare quali norme siano effettivamente necessarie per la salvaguardia degli interessi di rango primario annoverabili fra i motivi imperativi di interesse generale e quali, invece, siano espressione diretta o indiretta dei principi dirigitici che la “Direttiva Servizi” ha messo definitivamente fuori gioco (e a questo proposito il TAR richiama l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 31 del DL. n. 201 del 2011 e il comma 4 dell'art. 1 del DL. n. 1 del 2012).

Da ultimo, solo quale indiretta conferma di quanto evidenziato nella sentenza appena citata, resta da ricordare la Sentenza della Corte Costituzionale 11 giugno 2014, n. 165 in merito alla legittimità

costituzionale degli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 39 e 41 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 e degli artt. 2, 3, 5, comma 2, 6, 16 e 18 della legge della Regione Toscana 5 aprile 2013, n. 13 con le quali furono apportate modifiche alla legge regionale n. 28 del 2005 e alla legge regionale n. 1 del 2005. Con tale sentenza infatti sono state dichiarate incostituzionali tra le altre quelle norme che prevedevano la introduzione di ulteriori requisiti in ragione delle dimensioni delle strutture da insediare o di particolari prescrizioni in ragione della distanza tra esercizi introducendo una procedura aggravata per i casi di strutture di vendita in forma aggregata dichiarando che una simile disposizione deve ritenersi in contrasto con l'art. 34 comma 3 del DL. n. 201 del 2011 e con l'art. 1 del DL. n. 1 del 2012 i quali, nel recepire le prescrizioni della Direttiva 2006/123/CE, abrogano le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite.

La disciplina comunale vigente

Il Regolamento Urbanistico vigente, oltre ad indicare in quali aree normative è ammessa la destinazione commerciale, contiene all'art. 53 NN.TT.A. un quadro sinottico che disciplina ulteriormente l'insediamento delle attività commerciali nelle singole aree normative in funzione sia della loro superficie di vendita che della tipologia merceologica (alimentare e non alimentare). In altri termini, per valutare se un tipo di attività commerciale è insediabile in un determinato immobile, occorre coordinare la disciplina specifica dell'Area normativa con l'ulteriore disciplina contenuta all'art. 53 il quale suddivide le strutture commerciali nel seguente modo: esercizi di vicinato con superficie di vendita fino a 250 mq; medie strutture di vendita con superficie di vendita da 251 mq a 999 mq e da 1000 a 2.500; grandi strutture di vendita oltre 2.500 mq.

L'art. 53 in esame prosegue con l'indicazione di ulteriori criteri che devono essere rispettati relativamente alle medie strutture di vendita. Tali criteri si differenziano a seconda che si tratti di una nuova autorizzazione, di un ampliamento ovvero di un trasferimento di sede. L'articolo dispone infine che gli spazi a parcheggio degli esercizi di vendita devono essere realizzati in conformità a quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia commerciale specificando che tale obbligo si applica anche nel caso di modifica della destinazione d'uso di edifici esistenti. Fanno eccezione comunque gli esercizi di vicinato.

Con riferimento alle singole aree normative occorre evidenziare che per le aree inserite nel sistema territoriale produttivo (artt. 23, 24 e 25 delle nn.tt.a.) la superficie di vendita delle strutture commerciali non può superare il 20% della superficie lorda di pavimento dei fabbricati esistenti o in progetto riferiti all'ambito d'intervento.

Oggetto della variante

La disciplina vigente in materia di classificazione delle strutture commerciali in relazione alla superficie di vendita è contenuta nell'art. 15 della L.R. n. 28/2005 (Codice del Commercio), come modificato dalla L.R. n. 52/2012: attualmente gli esercizi di vicinato sono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 300 mq, le medie strutture di vendita sono quelle aventi superficie di vendita compresa tra 301 mq e 2.500 mq (per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, come nel caso del Comune di Livorno) mentre le grandi strutture di vendita sono quelle aventi superficie di vendita superiore a 2.500 mq.

Si rende necessario, pertanto, modificare il quadro sinottico contenuto nell'art. 53 del vigente R.U. al fine di uniformare la classificazione ivi contenuta delle strutture commerciali a quella dettata dal Codice del Commercio, adeguando conseguentemente la classificazione relativa agli esercizi di vicinato e alla medie strutture commerciali ed eliminando e la distinzione tra la tipologia alimentare e non alimentare ai fini dell'attività commerciale nelle singole aree normative.

Si ritiene altresì opportuno intervenire sui limiti individuati all'art. 25 NN.TT.A. R.U. relativamente alla percentuale (20%) di superficie di vendita commerciale consentita nella aree c.d. produttive, dal momento che tale limitazione risulta allo stato attuale eccessiva e penalizzante alla luce dei principi di libertà di iniziativa economica che informano la recente legislazione commerciale e dei principi di rigenerazione urbana che ispirano la nuova legge regionale in materia di governo del territorio: si ritiene congruo elevare detto limite fino al 40%, al fine di coniugare l'esigenza di incentivare e rendere economicamente sostenibile l'insediamento di attività commerciali nel territorio con la vocazione sostanzialmente produttiva delle aree di cui si tratta. Per la superficie di vendita, indipendentemente dalla quota percentuale individuata, deve essere individuata una superficie a parcheggio, sosta di relazione, ai sensi dell'art. 27 e nelle quantità indicate dall'art. 29 e 30 del Reg. di Attuazione DPRG 01/04/2009 15/R della L. 28/05.

Relativamente alla modifica della percentuale della superficie di vendita, tutti i Piani Attuativi su aree produttive (P.I.P. Picchianti, Piano di Lottizzazione dell'area compresa tra Via Dei Pelaghi, Via Sicilia e Variante Aurelia ecc.) approvati con il vigente Regolamento Urbanistico, sono fatti salvi da queste nuove previsioni, e agli stessi continuano ad applicarsi la disciplina urbanistica ed edilizia attualmente in essere.

La modifica del quadro sinottico dell'art. 53 NN.TT.A. R.U. determina altresì la necessità di modificare l'art. 5 NN.TT.A. R.U., al fine di coordinare le due norme tra loro.

Con l'occasione, si ritiene opportuno con la presente variante coordinare – senza peraltro modificare le scelte pianificatorie attuali - le destinazioni d'uso contenute nell'art. 25 del R.U. con quella contenuta nel Regolamento edilizio oggi vigente all'art. 20, in base al quale, in particolare, rientrano nella destinazione d'uso commerciale sia il commercio all'ingrosso che il commercio al dettaglio nonché le attività di ristorazione, i pubblici esercizi, le discoteche e le attività artigianali di servizio. Pertanto, vengono eliminati dall'elenco delle destinazioni d'uso ammissibili contenute negli articoli citati i richiami all'artigianato di servizio, al commercio all'ingrosso e alla ristorazione e pubblici esercizi, in quanto si tratta di fattispecie già ricomprese nella destinazione d'uso "attività commerciale", già ammissibile nelle aree normative a carattere produttivo.

1. La valutazione ambientale strategica (VAS) - procedura di verifica di assoggettabilità

Per quanto riferito in premessa, la variante in oggetto viene sottoposta a Verifica di Assoggettabilità a VAS, secondo il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*", attraverso l'applicazione della "Verifica di Assoggettabilità".

La VAS costituisce per i P/P parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione, ed è avviata dall'autorità procedente o proponente contemporaneamente all'avvio del procedimento di formazione del piano. I provvedimenti di approvazione adottati senza il processo di VAS, ove prescritta, sono nulli.

La verifica di assoggettabilità o esclusione (*screening*), finalizzata a stabilire se il P/P debba essere assoggettato o escluso dalla valutazione ambientale, si basa su un **Documento Preliminare** comprendente la descrizione del P/P, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti ambientali significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P/P facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del D.Lgs. 152/2006 ripresi poi nell'All.I della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.

L'Autorità Competente per la VAS, tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale (SCMA), verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette provvedimento di verifica escludendo o assoggettando il piano dalle fasi successive della Valutazione Ambientale Strategica.

Il presente testo intende, quindi, costituire il Documento Preliminare redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 22 della L.R.10/2010 e ss.mm.ii.

All'interno di questo procedimento ed ai sensi della L.R. 6/2012, sono stati individuati con Delibera della Giunta Comunale n. 526 del 16.12.2014 quale **Autorità Procedente** il Consiglio Comunale, **Soggetto Proponente** il Dirigente del Settore Urbanistica ed **Autorità Competente** il Nucleo Unificato di Valutazione Comunale.

1.1 Riferimenti normativi

A livello europeo la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dalla **Direttiva 2001/42/CE** (cosiddetta "Direttiva VAS") del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 con lo scopo di integrare la dimensione ambientale all'interno di piani e programmi per valutare gli effetti che questi strumenti producono sull'ambiente, promuovendo lo sviluppo sostenibile e garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana. L'articolo 3 - "*Ambito d'applicazione*" dispone che i piani ed i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente devono essere sottoposti ad una valutazione ambientale: il paragrafo 3 dello stesso articolo precisa poi che per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree di livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi,

la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Con il **D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”** e **Correttivo D.Lgs. n. 4/2008** la direttiva europea VAS è stata recepita a livello nazionale. In particolare il codice dell'ambiente stabilisce all'articolo 6 “*Oggetto della disciplina*”, punto 3, è prevista una norma di deroga all'assoggettamento a VAS per piani e programmi relativi a piccole aree locali o per varianti minori degli stessi qualora l'autorità competente, a seguito dell'attivazione della procedura di “verifica di assoggettabilità” ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto, valuti che non ci siano impatti significativi sull'ambiente.

A livello regionale, in Toscana la Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta con la **L.R. 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”**.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) indica un processo volto ad assicurare che nella formazione e approvazione di un piano o di un programma, siano presi in considerazione gli impatti significativi sull'ambiente che potrebbero derivare dall'attuazione dello stesso, in particolare ha lo scopo di:

- capire se nella definizione dei contenuti del piano o programma siano stati tenuti in piena considerazione gli effetti ambientali prevedibili;
- definire le scelte dello stesso piano o programma;
- individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall'attuazione del piano o del programma;
- selezionare tra varie possibili soluzioni alternative quella maggiormente rispondenti agli obiettivi dello sviluppo sostenibile;
- individuare le misure volte a impedire, mitigare o compensare l'incremento delle eventuali criticità ambientali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate.

2. Contenuti e struttura del Documento

Nei successivi paragrafi del presente documento sono riportati i contenuti, le indicazioni conoscitive, le proposte del piano per la formulazione delle decisioni da parte dell'Autorità Competente circa l'assoggettabilità o non a VAS dello strumento di pianificazione in oggetto. Le informazioni contenute nel Documento Preliminare devono consentire di poter valutare se il Piano possa avere effetti significativi sull'ambiente.

Il presente documento è redatto in riferimento a quanto richiesto all'art. 22 della L.R.T. 10/2010 e ss. mm. ii. e comprende una descrizione del piano (obiettivi e contenuti), la descrizione del quadro conoscitivo sullo stato dell'ambiente e le informazioni/dati necessari alla verifica degli impatti significativi sulle varie componenti ambientali.

Il documento infine risponde direttamente ai criteri dell'allegato II della Direttiva, recepito poi nell'allegato I del D.Lgs 152/2006 e dell'allegato I della succitata legge regionale, secondo lo schema di cui a seguire:

1. *"Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi":*

- in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- in quale misura il piano influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- la pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- problemi ambientali relativi al piano;*
- la rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente*

2. *"Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:*

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- carattere cumulativo degli effetti;*
- natura transfrontaliera degli effetti;*
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- entità ed estensione nello spazio degli effetti;*
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;*

- *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
- *dell'utilizzo intensivo del suolo;*

– *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale”.*

Il Documento Preliminare Ambientale, così come redatto costituisce l'elaborato unico della Verifica di Assoggettabilità alla procedura di VAS.

2.1 L'approccio ambientale

Per effettuare una valutazione ambientale è necessario disaggregare o destrutturare il piano e l'ambiente, in quanto entrambi altamente complessi, attraverso l'individuazione di *Componenti* (o *matrici ambientali*) che costituiscono l'elemento base per evidenziare le interazioni e le sinergie tra le componenti stesse e il Piano. Esse hanno lo scopo di fornire al valutatore le indicazioni necessarie per effettuare la caratterizzazione dell'ambiente naturale, sociale, paesaggistico, economico, in relazione alla situazione preesistente alla realizzazione dell'intervento e di aiutarlo inoltre ad individuare quei settori dove ricercare i possibili impatti di un intervento, raggruppandoli appunto per categorie.

Ai fini della definizione di un modello di valutazione ambientale, non è peraltro utile prendere in considerazione un numero molto elevato di indicatori per ogni componente (nell'illusione che, aumentando il numero delle informazioni, aumenti anche la capacità di comprensione dei fenomeni), bensì è preferibile limitare la scelta ad un numero ridotto di indicatori, purché siano strategici per la comprensione del rapporto tra progetto e ambiente.

Come in un organismo vivente, anche l'ambiente risponde a complesse regole di relazione tra le componenti con rapporti diretti ed indiretti, in cui la modificazione di una o più componenti interagisce spesso in modo sinergico con tutte le altre.

A seconda dell'ambito geografico di riferimento, le componenti ambientali si rapportano tra loro con livelli di sensibilità diversi. Sensibilità intesa come prodotto della sua fragilità intrinseca e della vulnerabilità potenziale che essa manifesta rispetto il contesto geografico di riferimento del sistema.

Dal punto di vista normativo, in Italia la caratterizzazione dell'ambiente è comunque basata sulla lista delle principali componenti naturali ed antropiche indicate nel D.P.C.M. 27 dicembre 1988, "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377”:

- a) **aria**
- b) **acqua**
- c) **suolo e sottosuolo**
- d) **biodiversità, flora, fauna**
- f) **patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico**
- g) **agenti fisici**
- f) **rifiuti**
- g) **mobilità**
- h) **energia**

2.2 Criteri per la definizione dell'area di indagine

Di grande importanza, ai fini della valutazione degli impatti generati da un piano urbanistico, è la definizione dell'ambito di studio, ovvero di quell'area geografica che può ritenersi coinvolta dalle ricadute ambientali delle trasformazioni prodotte dal piano stesso.

La definizione dei confini dell'area d'indagine può variare a seconda delle componenti ambientali considerate e dall'entità delle previsioni del piano.

Nel caso specifico, la variante in questione riguarda essenzialmente un adeguamento della normativa comunale a quella gerarchicamente sovraordinata (Legge nazionale sul Commercio) ed il recepimento di alcune scelte ed indirizzi politici dettati dall'amministrazione stessa.

Questa variante quindi per sua natura non è puntualmente localizzabile nella sua interazione con l'organismo ambientale di riferimento ma è riferita ad un più ampio ambito territoriale che deve essere indagato nel suo complesso per poter comprendere le relazioni di feed-back.

Per ciascuna componente ambientale si ritiene necessario definire la relativa area d'indagine:

Componente Aria

L'ambito di riferimento è costituito dalle aree interessate dalla modifica normativa e dal territorio direttamente connesso ad esse.

Componente Acqua

L'ambito di riferimento è quello relativo al ciclo unico delle acque e della rete dei servizi (acquedotto e fognatura).

Componente Suolo e sottosuolo

L'ambito di riferimento è costituito dalle aree interessate dalla modifica normativa e dal territorio direttamente connesso ad esse. Dall'esame che è stato condotto sulla variante proposta non emergono situazioni di particolari criticità sulle componenti suolo e sottosuolo, tuttavia per dare contezza a questa affermazione di seguito è stato eseguito uno screening tecnico sulle varie tematiche afferenti al suolo e sottosuolo.

Componente Biodiversità, flora e fauna

La caratterizzazione dei livelli di qualità della vegetazione, della flora e della fauna presenti nel sistema ambientale interessato dall'opera è compiuta tramite lo studio della situazione presente e della prevedibile incidenza su di esse delle azioni progettuali, tenendo presenti i vincoli derivanti dalla normativa e il rispetto degli equilibri naturali

Obiettivo della caratterizzazione del funzionamento e della qualità di un sistema ambientale è quello di stabilire gli effetti significativi determinati dall'opera sull'ecosistema e sulle formazioni ecosistemiche presenti al suo interno.

L'ambito di riferimento è quello delle aree interessate dalla modifica normativa e dal territorio direttamente connesso ad esse.

Componente Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico

Obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, è quello di definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente.

L'ambito di riferimento è costituito dall'area di variante e dal territorio direttamente connesso ad essa.

Componente Agenti fisici (Rumore, elettromagnetismo)

La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione al rumore e all'elettromagnetismo dovrà consentire di definire le modifiche introdotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli standards esistenti, con gli equilibri naturali e la salute pubblica da salvaguardare e con lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate, con i criteri di prevenzione di danni all'ambiente ed all'uomo

Componente Rifiuti

L'ambito di riferimento può essere considerato limitato al contesto di interesse della variante per quanto riguarda la produzione, mentre per lo smaltimento deve estendersi ad un contesto più ampio che dipende dall'organizzazione dello servizio stesso.

Componente Mobilità

La componente Mobilità per sua natura non può essere individuata e circoscritta ad un contesto spaziale limitato. L'ambito di riferimento è costituito dall'intero contesto urbano.


Componente Energia

L'ambito di riferimento è costituito dall'intero territorio comunale

3. L'oggetto valutativo: la Variante Commerciale al R.U.

3.1 Contestualizzazione geografica

L'ambito territoriale oggetto della variante è quello evidenziato con apposita campitura nella tavola cartografica riportata a seguire, ovvero un'area posta a nord del comune coincidente con l'area a Sud di via Firenze-Provinciale Pisana, disciplinata dall'art. 25 "Aree per le attività produttive e per i servizi alle imprese" delle NN.TT.A. del RU, occupata dalla piccola e media industria e altre aree più piccole poste vicino alla Stazione (Via degli Acquedotti), area Porta a Terra (Via Misul), ad est della Variante (Via del Limone), zona Padula (Via della Padula), nel quartiere Salviano (Via Sicilia-Via Cimarosa), La Rosa (via Martin Luther King), Ardenza (Via Grotta delle Fate) e zona La Leccia Via del Giaggiolo sempre ricadenti in art. 25 delle NN.TT.A..



Individuazione delle aree oggetto di variante al R.U.

3.2 Gli obiettivi ed i contenuti del piano

La disciplina vigente in materia di classificazione delle strutture commerciali in relazione alla superficie di vendita è contenuta nell'art. 15 della L.R. n. 28/2005 (Codice del Commercio), come modificato dalla L.R. n. 52/2012: attualmente gli esercizi di vicinato sono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 300 mq, le medie strutture di vendita sono quelle aventi superficie di vendita compresa tra 301 mq e 2.500 mq (per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, come nel caso del Comune di Livorno) mentre le grandi strutture di vendita sono quelle aventi superficie di vendita superiore a 2.500 mq.

Obiettivo principale della variante è quello di uniformare la classificazione delle strutture commerciali contenuta nel Regolamento Urbanistico a quella dettata dal Codice del Commercio. Si rende necessario, pertanto, modificare il quadro sinottico contenuto nell'art. 53 del vigente R.U. adeguando conseguentemente la classificazione relativa agli esercizi di vicinato (SV fino a mq 300) e alle medie strutture commerciali (SV da 301 a 2.500 mq) ed eliminando e la distinzione tra la tipologia alimentare e non alimentare ai fini dell'attività commerciale nelle singole aree normative.

Il secondo obiettivo è quello di incentivare la realizzazione di medie strutture di vendita nel sistema territoriale n. 5 "Infrastruttura porto e delle attività" sottosistema n.5B "delle attività". Allo scopo si ritiene opportuno intervenire sui limiti individuati dall'art. 25 NN.TT.A. Del R.U. relativamente alla percentuale (20%) di superficie di vendita commerciale consentita nelle aree c.d. aree produttive, dal momento che tale limitazione risulta allo stato attuale anacronistica, eccessiva e penalizzante alla luce dei principi di libera concorrenza e di libertà di iniziativa economica che ispirano la recente legislazione commerciale e dei principi di rigenerazione urbana contenuti nella nuova legge regionale in materia di governo del territorio.

Appare congruo e coerente con l'obiettivo come sopra declinato elevare detto limite fino al 40%, al fine di coniugare l'esigenza di incentivare e rendere economicamente sostenibile l'insediamento di attività commerciali nel territorio a vocazione sostanzialmente produttiva delle aree di cui si tratta.

La modifica del quadro sinottico dell'art. 53 NN.TT.A. R.U. determinerà altresì la necessità di modificare l'art. 5 NN.TT.A. R.U., al fine di coordinare le norme tra loro.

Si riporta di seguito la tabella presente all'art. 53 del R.U. con evidenziate in carattere barrato le modifiche descritte in precedenza.

TIPOLOGIA MERCEOLOGICA		
SUPERFICIE DI VENDITA DELLA STRUTTURA COMMERCIALE IN MQ	ALIMENTARE	NON ALIMENTARE
0-250300	Ovunque è ammessa la destinazione commerciale ad esclusione dell'UOTE 4C16 "Porta a Terra"	Ovunque è ammessa la destinazione commerciale ad esclusione dell'UOTE 4C16 "Porta a Terra"
251-999	Aree d'impianto storico (art.11)	Aree d'impianto storico (art.11)

301-2.500	<p>Aree consolidate (art. 13)</p> <p>Aree di ristrutturazione urbanistica (art. 16)</p> <p>Aree di trasformazione (art. 17) ad esclusione dell'UOTE 4C16 "Porta a Terra"</p> <p>Aree per le attività industriali (art.23)</p> <p>Aree per il recupero delle attività produttive (art.24)</p> <p>Aree per le attività produttive e per i servizi alle imprese (art.25)</p> <p>Aree di riqualificazione ambientale (art. 27)</p>	<p>Aree consolidate (art. 13)</p> <p>Aree di ristrutturazione urbanistica (art. 16)</p> <p>Aree di trasformazione (art. 17)</p> <p>Aree per le attività industriali (art. 23)</p> <p>Aree per il recupero delle attività produttive (art. 24)</p> <p>Aree per le attività produttive e per i servizi alle imprese (art. 25)</p> <p>Aree di riqualificazione ambientale (art.27)</p>
1.000-2.500	<p>Aree consolidate pubbliche (art. 13, comma 6)</p> <p>Aree di trasformazione (art. 17) ad esclusione dell'UOTE 4C16 "Porta a Terra"</p>	<p>Aree consolidate pubbliche (art. 13, comma 6)</p> <p>Aree di ristrutturazione urbanistica (art. 16)</p> <p>Aree di trasformazione (art. 17)</p> <p>Aree per le attività produttive e per i servizi alle imprese (art. 25)</p>
Oltre 2.500	<p>- Porta a Terra</p> <p>- Porta a Mare</p> <p>- Nuovo Centro</p>	<p>- Porta a Terra</p> <p>- Porta a Mare</p> <p>- Nuovo Centro</p>

Quadro sinottico art. 53 R.U.

Infine con la presente variante si coordinano in maniera più stringente – senza peraltro modificare le scelte pianificatorie attuali - le destinazioni d'uso contenute nell' art. 25 di R.U. con quelle contenute nel Regolamento Edilizio vigente all'art. 20, in base al quale, in particolare, rientrano nella destinazione d'uso commerciale sia il commercio all'ingrosso che il commercio al dettaglio nonché le attività di ristorazione, i pubblici esercizi, le discoteche e le attività artigianali di servizio. Pertanto, vengono eliminati dall'elenco delle destinazioni d'uso ammissibili contenute negli articoli citati i richiami all'artigianato di servizio, al commercio all'ingrosso e alla ristorazione e pubblici esercizi, in quanto si tratta di fattispecie già ricomprese nella destinazione d'uso "attività commerciale", già ammissibile nelle aree normative a carattere produttivo.

4. Quadro di riferimento programmatico

Di seguito vengono sinteticamente analizzati i diversi strumenti urbanistici che interessano l'ambito in oggetto.

Livello regionale e provinciale:

- Piano di Indirizzo Territoriale PIT-PPR (Regione Toscana)
- Piano Territoriale di Coordinamento (Provincia di Livorno)

Livello comunale

- Piano Strutturale (Comune di Livorno)
- Regolamento Urbanistico (Comune di Livorno)

4.1 Piano di Indirizzo Territoriale

Nel maggio 2015 la Regione Toscana ha approvato il PIT- PPR. Ad oggi il Comune di Livorno sta provvedendo ad un aggiornamento del SIT a seguito dell'adozione del nuovo PIT, riguardante la *"Disciplina dei beni paesaggistici elaborato 8b"* secondo quanto indicato all'art.5:


Comma 4: Gli enti territoriali e gli altri soggetti pubblici con competenze incidenti sul territorio, nell'ambito delle procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, possono proporre le individuazioni, i riconoscimenti e le precisazioni previste nelle direttive della specifica disciplina e un quadro conoscitivo di maggior dettaglio che, una volta validate dal MiBACT e dalla Regione Toscana, nell'ambito delle suddette procedure, sono recepite negli elaborati del Piano, ai sensi dell'art.21 della LR65/ 2014.

Comma 6 : I Comuni, sulla base dei criteri individuati dalla Regione, procedono alla ricognizione dei beni di cui all'art 142, comma 1, lett.c) del Codice in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici e sottopongono la relativa proposta alla Regione stessa che integra l'elenco di cui alla delibera DCR 95 del 1986 e comunica l'integrazione al Ministero.

Per l'individuazione delle aree vincolate ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio L.42/2004 e ss. mm. ed ii. si fa riferimento ai dati scaricabili, in formato shp, dal sito della Regione toscana, dove troviamo le aree vincolate ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice.

Nella cartografia sottostante, redatta sovrapponendo i dati suddetti ad un ortofoto, si può notare che solo l'area situata in Via del Giaggiolo, ricade in parte nel "Buffer Aste Fluviali" (art. 142 c. 1, Lettera C) dei 150 mt dalla sponda di **fiumi, torrenti, corsi d'acqua** presenti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775.

Si riporta a seguire la cartografia relativa alle aree interessate dalla Variante




Estratto Tavola dati PIT – PPR 2015.

4.2 Piano Territoriale di Coordinamento

Dalla cartografia seguente denominata “*Sistema rurale con prevalente funzione agricola*”, atta all’individuazione perimetrale dei territori urbanizzati, prodotta dalla U.O. “Servizio Geografico Provinciale e Pianificazione Territoriale” mediante l’ unificazione di parte dei dati già presenti nelle carte del *Sistema rurale con prevalente funzione agricola* e del *Sistema rurale con rilevante funzione ambientale*

componenti del quadro conoscitivo del vigente PTC, si verifica che solo due piccole aree poste in Via del Limone e in Via della Padula ricadono in "Territori con prevalente funzione agricola".



Estratto Tavola "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, definizione di cartografia integrativa del quadro conoscitivo finalizzata all'individuazione della perimetrazione del territorio urbanizzato (Art. 224 L.R. 65/2014)."

4.3 Piano Strutturale

Il comune di Livorno è dotato di Piano Strutturale approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 145 del 21.7.1997.

- **Sistemi Territoriali e Funzionali, Invarianti, Luoghi con Statuto Speciale, Luoghi Centrali**

Il Piano Strutturale, nella Tavola n.1 "*Sistemi Territoriali e Funzionali, Invarianti, Luoghi con Statuto Speciale, Luoghi Centrali*", classifica l'area Via Firenze-Provinciale Pisana nel Sistema territoriale n.5 portuale e delle attività (art.23 NTA), l'aree Via Misul, Via degli Acquedotti, Via Sicilia - Via Cimarosa, Via Martin Luther King, Via Gastone Razzaguta e Via Grotta delle Fate nel Sistema Territoriale n.4 Insediativo (art.18 NTA) infine le aree Via del Limone, Via della Padula e Via del Giaggiolo nel Sistema Territoriale n.3 pedecollinare (art.15 NTA).

Si riporta a seguire l'estratto del P.S. Comunale relativo alle aree interessate dalla Variante.




Tavola dei "Sistemi Territoriali e Funzionali, Invarianti, Luoghi con Statuto Speciale, Luoghi Centrali"

- **Sottosistemi e Unità Territoriali Organiche Elementari**

Il Piano Strutturale, nella Tavola n.2 " Sottosistemi e Unità Territoriali Organiche Elementari", classifica l'area Via Firenze-Provinciale Pisana, Via Sicilia - Via Cimarosa, Via del Giaggiolo nel Sottosistema delle

attività n.5-B (art.25 NTA), l'area Via Misul, Via degli Acquadotti, Via Martin Luther King, Via Gastone Razzaguta e Via Grotta delle Fate nel Sottosistema Insediativo di pianura n.4-C (art.21 NTA) infine le aree Via del Limone, Via della Padula e nel Sottosistema di salvaguardia e recupero ambientale (art.16 NTA).

Si riporta a seguire l'estratto del P.S. Comunale relativo alle aree interessate dalla Variante.





Tavola dei "Sottosistemi e Unità Territoriali Organiche Elementari"

4.4 Il Regolamento Urbanistico


Il Comune di Livorno è dotato di Regolamento Urbanistico, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 25 Gennaio 1999, tale strumento di pianificazione classifica tutte le aree oggetto di variante (per la parte relativa alla superficie di vendita) in “Aree per le attività produttive e per i servizi alle imprese” art. 25 delle NN.TT.A. del R.U.



4.5 I vincoli, tutele, servitù ed altre limitazioni alla pianificazione


Vincolo paesaggistico: Le aree oggetto di variante non risultano sottoposte al dettato del DLgs. 42/2004 fatto salvo per l'area posta in via del Giaggiolo che ricade in parte nella fascia di rispetto dei 150 mt dell'asta fluviale (art. 142 c. lett. c)).

Vincolo idrogeologico: le aree interessate dalla variante non risultano rientrare negli ambiti sottoposti a Vincolo Idrogeologico così come riscontrato nella specifica cartografia tecnica qui di seguito riportata indicante la perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo Idrogeologico (ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267).



Perimetrazione (in giallo) delle aree vincolate per scopi idrogeologici - foglio nord.

Perimetrazione (in giallo) delle aree vincolate per scopi idrogeologici - foglio sud.



Aree protette: dalla consultazione della cartografia specifica risulta che le aree interessate dalla Variante non rientrano né sono prossime ad Aree Protette.


Aree sensibili: le aree interessate dalla variante non rientrano in SIC (Siti di Interesse Comunitario), SIR (Siti di Interesse Regionale) né ZPS (Zone di Protezione Speciali).

Piani di settore idrici: le aree interessate dalla variante risultano al di fuori di Piani di Tutela idrica regionali e/o locali.

Aree di bonifica: nel loro complesso le aree interessate dalla variante non risultano ubicate né all'interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Livorno, perimetrato dal Ministero dell'Ambiente con D.M. 24.02.2003, né tantomeno nella successiva ripermimetrazione avvenuta con D.M. n.147 del 22.05.2014 (si veda la cartografia di seguito riportata) che ha trasferito le specifiche competenze dal Ministero dell'Ambiente alla Regione Toscana (Sito di Interesse Regionale - SIR).

Si evidenzia che, tra tutte le aree oggetto di variante, un sito risulta ricadente all'interno

della perimetrazione del SIR, di cui al D.M. n.147/2014, ed esattamente quello ubicato in destra idraulica del Torrente Ugione.



Perimetrazione delle aree SIN (in verde) e delle aree SIR (in rosso) ai sensi del D.M. n.147 del 22.05.2014

Si specifica inoltre che, nel caso in cui la variante prevedesse, oltre all'ampliamento della superficie di vendita, una modifica della tipologia merceologica da potenzialmente contaminante a non, occorrerà affrontare la problematica legata alla procedura di bonifica ai sensi del D.Lg. 152/2006 e s.m.i., alla L.R. 25/98 ed al DPGRT n.301/2010.

Acque superficiali: le aree oggetto di variante, occupando una vasta area di territorio comunale, risultano spesso ubicate in zone limitrofe a corsi d'acqua significativi quali il Torrente Ugione, il Rio Cigna, il Rio Maggiore ed il Rio Ardenza.

Pertanto si specifica che eventuali interventi che prevedano ampliamenti di superficie

da eseguirsi su immobili esistenti dovranno tener conto della normativa vigente in materia sulle distanze dai corsi d'acqua e dalle opere ad essi connesse, quali casse di espansione, ecc... (R.D. n. 523/1904).

Zone speciali, militari, etc.: all'interno delle aree interessate dalla variante non si trovano aree di pertinenza militare. Una parte di un'area interessata dalla variante si trova nel rispetto del vincolo carcerario del Carcere delle Sughere.

Vincoli cimiteriali: una piccola porzione dell'area in prossimità di via Provinciale Pisana ricade all'interno zone di rispetto cimiteriale del cimitero comunale dei Lupi.

Impianti di trattamento rifiuti, di incenerimento, di smaltimento: all'interno dell'area produttiva Picchianti sono localizzati il termovalorizzatore cittadino ed il centro di raccolta per rifiuti urbani e assimilati gestiti da A.A.M.P.S.

Impianti classificati ad elevato rischio per incidenti rilevanti: Tra le aree oggetto di variante si trovano alcuni stabilimenti a rischio incidente rilevante:

- lo stabilimento in via del Giaggiolo, alla periferia di Salviano, dove ha sede legale la Società Cheddite S.r.l. che opera nel campo della produzione di cartucce per uso venatorio e sportivo e nella commercializzazione di componenti per il caricamento di cartucce per il tiro.

- la ENI raffineria di Livorno che fa parte dell'ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing con sede legale a Roma. L'attività dello stabilimento è volta allo stoccaggio, movimentazione e imbottigliamento del gas propano liquido posta a nord del territorio comunale.

4.6 Quadro conoscitivo sullo stato dell'ambiente

L'obiettivo della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) consiste nel valutare sistematicamente gli effetti e le conseguenze ambientali delle azioni del piano. Il raggiungimento di tale scopo presuppone la predisposizione di un'analisi di base sullo stato attuale dell'ambiente del territorio comunale.

Tale quadro conoscitivo viene elaborato nella fase iniziale di definizione dell'ambito di influenza del Piano (scoping) e strutturato per indicatori.

La scelta degli indicatori deve ricadere tra quelli che sono in grado di rappresentare singolarmente, o in combinazione con altri parametri, gli aspetti strategici dell'organismo ambientale.

Al fine di delineare il profilo dello stato dell'ambiente, sulla base delle caratteristiche territoriali del Piano in oggetto e dei dati a disposizione in materia ambientale si è scelto di indagare le seguenti componenti ambientali:

- ARIA (qualità dell'aria)
- ACQUA (acque superficiali)
- SUOLO E SOTTOSUOLO
- BIODIVERSITA', FLORA E FAUNA
- PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO

- AGENTI FISICI (rumore, elettromagnetismo)
- RIFIUTI
- VIABILITA'-TRAFFICO
- ENERGIA

Aria

Il quadro conoscitivo dello stato della qualità dell'aria ambiente si basa prioritariamente sulle misurazioni ottenute dalle centraline della rete regionale di rilevamento gestita da ARPAT.

La struttura della Rete regionale è stata modificata negli anni rispetto a quella descritta dall'allegato V della DGRT 1025/2010, fino ad arrivare alla struttura attiva nel 2014 che conta 34 stazioni (dati ARPAT).

Le stazioni sono gestite dal Settore Centro Regionale Tutela della Qualità dell'Aria (CRTQA) di ARPAT attraverso quattro centri di gestione collocati in Area Vasta Centro, Costa e SUD.

La qualità dell'aria è monitorata a livello regionale attraverso una rete di centraline (sono previste 32 stazioni nella Regione Toscana) che misurano la concentrazione degli indicatori previsti dalla normativa di settore. Il territorio regionale viene suddiviso in zone omogenee (D.G.R.T. n. 1025 del 6/12/2010).

Il Comune di Livorno rientra nella "zona costiera" per il monitoraggio degli indicatori PM10, PM2,5, NO2, SO2, CO, Benzene, IPA, metalli (allegato V, D. Lgs. 155/2010) e nella "zona pianure costiere" per il monitoraggio dell'ozono (allegato IX del D. Lgs. 155/2010).

Ciascuna stazione è rappresentativa di una determinata zona in relazione al contesto di ubicazione (urbana, periferica, rurale) ed è classificata, sulla base della fonte di inquinamento principale, come stazione da traffico o di fondo.

A Livorno sono attive 3 stazioni di monitoraggio:

- Viale Carducci (urbana da traffico)
- Via G. La Pira (urbana fondo - collocata in modo definitivo nel 2014 in sostituzione di quella di via Gobetti);
- Piazza Cappelletto (urbana fondo)

Per le aree collocate nell'area nord ed in quella retroportuale di Livorno le centraline di riferimento sono quelle ubicate in Via La Pira e Viale Carducci. Per le aree interessate, ma collocate nell'area sud, la centralina cui fare riferimento è quella in Piazza Cappelletto.

I dati relativi alla qualità dell'aria si possono estrapolare dalla "*Relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria nella Regione Toscana – Anno 2014*" di recente pubblicazione, elaborata da A.R.P.A.T. sulla base delle misurazioni ottenute dalle stazioni di rilevamento della rete regionale nell'anno 2014.

I risultati ottenuti dal monitoraggio in continuo della qualità dell'aria hanno fornito un quadro positivo a livello comunale. Di seguito l'analisi degli indicatori ritenuti più significativi monitorati:

Materiale Particolato (PM10)

Sull'intero territorio comunale sono rispettati il valore limite dell'indicatore relativo alla media annuale (limite di 40 µg/m³) ed il limite dei 35 superamenti per la media giornaliera di 50 µg/m³ in tutte le stazioni. E' confermato il miglioramento già evidenziato negli ultimi anni.

Materiale Particolato (PM_{2,5}); Monossido di Carbonio (CO); Biossido di zolfo (SO₂)

Il monitoraggio del PM_{2,5}, del monossido di carbonio e del biossido di zolfo ha confermato il pieno rispetto dei limiti normativi.

Biossido di azoto (NO₂)

Nessuna criticità per le stazioni di Via G. La Pira e Piazza Cappelletto.

L'unica criticità a livello comunale rimane sulle concentrazioni di NO₂ nella stazione di Viale Carducci per quanto riguarda la media annuale, in quanto si supera, anche se di poco, il valore limite pari a 40 mg/m³ (valore misurato 41 mg/m³) confermando l'andamento in diminuzione che si è avviato nel 2012.

Benzene (C₆H₆)

Il primo anno di monitoraggio del benzene in continua ha confermato anche per questo indicatore il rispetto dei limiti di legge.

In aggiunta alla rete regionale di rilevamento, appare significativo il richiamo alla campagna di rilevamento della qualità dell'aria condotta da ARPAT con il mezzo mobile della Provincia di Livorno in via Luigi Russo effettuata nel 2011, rappresentativa dell'area nord livornese ed in particolare del Picchianti.

I dati raccolti dal mezzo mobile sono rassicuranti in quanto sono stati registrati valori ampiamente inferiori alle soglie previste dalla normativa vigente, paragonabili a quelli registrati dalla centralina di via Gobetti presente nel 2011.

Acqua

Acque superficiali

Le aree oggetto di variante, occupando una vasta area di territorio comunale, risultano spesso ubicate in zone limitrofe a corsi d'acqua significativi quali il Torrente Ugione, il Rio Cigna, il Rio Maggiore ed il Rio Ardenza.

Pertanto si specifica che eventuali interventi che prevedano ampliamenti di superficie da eseguirsi su immobili esistenti dovranno tener conto della normativa vigente in materia sulle distanze dai corsi d'acqua e dalle opere ad essi connesse, quali casse di espansione, ecc... (R.D. n. 523/1904).

Suolo e sottosuolo

Elementi per la valutazione degli aspetti geomorfologici, geologici ed idraulici

In relazione alla Variante proposta ed ai siti coinvolti, la componente in argomento sarà solo marginalmente interessata; per questo la consultazione della cartografia tematica già approvata sia in

sede di Piano Strutturale, sia di Regolamento Urbanistico, nonché della cartografia Regionale geologica, entrambi disponibili nelle piattaforme del Comune di Livorno, sono sufficienti per tracciare un ottimo strato di conoscenze delle aree individuate dalla Variante.


Pericolosità geologica, idraulica e sismica

Anche le questioni che attengono alla pericolosità geomorfologica, quella idraulica (allegata al Piano Strutturale vigente) ed alle tematiche collegate allo stato di risposta dei terreni in caso di evento sismico, possono essere prese come riferimento le specifiche carte tematiche già approvate in sede di Piano Strutturale.

Si specifica che in merito alla Pericolosità Idraulica il riferimento normativo e cartografico attualmente in vigore risulta il Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Toscana Costa – PAI. Questo è stato adottato, per le misure di salvaguardia, con D.G.R.T. n. 831/2001, successivamente la D.G.R. n. 1330/2004 adottava totalmente il Piano di Assetto Idrogeologico che con atto D.C.R.T n. 13/2005 ne approvava i contenuti.

Relativamente alle aree oggetto di variante che ricadono in pericolosità idraulica molto elevata (PIME), per gli interventi in progetto si dovrà considerare quanto indicato dalla L.R. 21/2012 mentre relativamente a quelle aree che ricadono in pericolosità idraulica elevata (PIE) si dovrà far riferimento a quanto indicato dall'art. 6 delle Norme di Piano del PAI.

Qui di seguito riportiamo la cartografia tematica relativa all'area di interesse.



Biodiversità, flora e fauna

Gli ambiti oggetto di Variante si collocano in un territorio quasi completamente urbanizzato ed a carattere produttivo. Per tali caratteristiche queste aree non contemplano aspetti naturalistici di rilievo e non vi si riscontrano aree agricole o parchi di valore faunistico.

Eventuali aree verdi sono rintracciabili nei giardini privati in genere di limitata estensione e sempre rilegate a residenze di tipo unilaterale o a schiera, caratterizzate comunque da essenze autoctone.

Possono essere considerate, ma in modesta entità, aree verdi correlate alla rete infrastrutturale (rotatorie, aree di risulta e di separazione).

In merito a queste caratteristiche le specie presenti sono quelle tipiche dell'ambito urbano (ricci, talpe, topi, pipistrelli, ecc.).

Le aree oggetto di variante sono esterne ad Aree Protette, Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti d'Importanza Comunitaria (SIC). Si può rilevare al di là dello Scolmatore il Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli (Comune di Pisa) che vede la presenza di quattro siti della Rete Natura 2000 nonché Siti d'importanza Regionale (SIC, ZPS).

Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico


Per l'ambito di riferimento delle aree di variante come visto dalla tavola precedente del PIT – PPR (paragrafo 4.1) si può rilevare che l'intervento normativo proposto non incide sulla qualità del paesaggio, per l'area in via del Giaggiolo ricadente in vincolo paesaggistico sarà valutato, in merito agli interventi richiesti, se sarà necessaria una autorizzazione paesaggistica.

Agenti fisici


Inquinamento acustico

Il Comune di Livorno è dotato di Piano di Classificazione Acustica Comunale (di seguito PCCA) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 167 del 22.12.2004. Poiché l'area oggetto di variante non è puntualmente localizzata ma interessa più zone del territorio comunale, queste vengono inquadrate dal PCCA in:

- *classe V “aree prevalentemente industriali”* (aree portuali e retroportuali, zona produttiva del Picchianti e di Salviano);
- *classe IV “aree di intensa attività umana”* (Porta a Terra, Pian di Rota, stabilimento Cheddite, Via Grotta delle Fate, Area produttiva Via Mondolfi); *classe III “aree di tipo misto”* (Padula, Scopaja);



Estratto PPCA – Area Nord (Comune di Livorno)



Estratto PPCA – Area Sud (Comune di Livorno)


Legenda

	Classe I	Aree particolarmente protette
	Classe II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
	Classe III	Aree di tipo misto
	Classe IV	Aree di intensa attività umana
	Classe V	Aree prevalentemente industriali
	Classe VI	Aree esclusivamente industriali
		Aree destinate a spettacoli

I valori limite di rumore per ogni classe sono definiti dal DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.


Il Comune di Livorno ha approvato con delibera C.C. n. 69 del 29. 06.2013 la “**Mappatura acustica strategica**” ai sensi del Dlgs. 194/2005.

La mappatura acustica del territorio comunale ha portato come risultato, una “fotografia” del rumore generato dalle differenti sorgenti esistenti. Essa è ottenuta su base modellistica a partire da un grafo stradale contenente i dati di traffico veicolare a cui vengono sommate le sorgenti industriali e delle infrastrutture non di competenza comunale. I valori acustici così ottenuti vengono poi incrociati con i valori limite previsti, fornendo in questo modo un quadro completo dei superamenti, e quindi delle aree di criticità presenti sul territorio.



Estratto della carta della Mappatura Acustica Strategica (Mappa Livello Diurno)

Dalla consultazione dell'**Approfondimento Acustico delle MAS** (sotto riportato) è emerso che all'interno delle aree oggetto di variante non sono ricompresi **ricettori sensibili**, ma alcuni di questi si trovano al contorno di dette aree (scuola elementare "Campana" e scuola d'infanzia "Menotti" zona via F. Filzi, scuola elementare "Dalla parte dei bambini" e scuola di infanzia "Pian di Rota" in loc. La Cigna, scuola elementare "Carducci" in zona Ardenza).



Estratto Approfondimento Acustico – Carta dei ricettori sensibili (Comune di Livorno)

Dalla consultazione dell'“Annuario dei dati ambientali 2015” di ARPAT si riscontra che:

- Per quanto riguarda la percentuale di popolazione esposta al rumore ambientale, la suddivisione che viene fatta nella tabella che corrisponde all'agglomerato di Livorno è relativa alle sorgenti portuali, industriali, ferroviarie e stradali e al rumore complessivo (mappa acustica strategica). I descrittori acustici sono Lden (day-evening-night, usato per qualificare il disturbo legato all'esposizione al rumore) e Lnight, relativo ai disturbi del sonno (come previsto dalla Direttiva 49/2002/CE e dal D. Lgs. 194/2005).
- Nelle diverse categorie di rumore complessivo (mappa strategica) Lden si osserva che per l'agglomerato di Livorno, la popolazione è maggiormente distribuita nell'intervallo da 60 db(A) a 70

db(A), mentre per quanto riguarda L_{night} si osserva che la percentuale sfiora il 30%, con il contributo maggiore dato dal rumore stradale.

Agglomerato di Livorno: percentuale di popolazione esposta al rumore ambientale (anno 2012). Suddivisione per sorgente e rumore complessivo (mappa strategica) - L _{den} e L _{night} (popolazione complessiva 156.150 - ISTAT e Anagrafe comunale)					
					Rumore complessivo (mappa strategica)
Livello L _{den} [dB(A)]	50-54	0,3	nd	3,8	nd
	55-59	0	1,1	9,7	6,9
	60-64	0	0,9	33,4	32,2
	65-69	0	0,5	32,7	33,4
	70-74	0	0,3	18,6	22,3
	>75	0	0,1	0,3	1
Livello L _{night} [dB(A)]	40-44	0,3	2,6	3,1	nd
	45-49	0,1	1,4	9	nd
	50-54	0	0,9	30,3	30,2
	55-59	0	0,3	27,7	27,9
	60-64	0	0,5	25,7	28
	65-69	0	0,3	3,1	4,7
	>70	0	0,1	0	0,1



Tabella tratta da "Annuario ARPAT 2015" – ARPAT

Pare utile riportare una tabella della Mappatura acustica del rumore stradale per la caratterizzazione acustica delle infrastrutture di trasporto che tiene conto di alcune misure effettuate su via dei Pelaghi e Via di Salviano prossime ad un area oggetto di Variante.

Estratto da "Annuario ARPAT 2015" – ARPAT

Misure di rumore per la caratterizzazione acustica delle infrastrutture di trasporto - procedimento terminato nel 2014							
Sorgente	Prov.	Comune	Località			Punto di misura	Periodo di misura
Via di Salviano ^c	LI	Livorno	Via di Salviano, 541	70,7	63,9	2  4 	09-10/2014
Via di Salviano ^c	LI	Livorno	Via di Salviano, 561	72,9	66,1	1  4 	09-10/2014
Via di Salviano ^c	LI	Livorno	Via dei Pelaghi, 42	65,1	57,8	2  4 	09-10/2014
Via di Salviano ^c	LI	Livorno	Scuola Salviano	55,6	48,3	32  4 	09-10/2014

 L _{Aeq} periodo diurno (h.6-22) dB(A)	 Numero di metri da bordo strada	 Numero di metri dalla linea di mezzzeria	 Numero di metri dal suolo	 Numero di metri dal margine stradale
 L _{Aeq} periodo notturno (h.22-6) dB(A)	 Numero di metri dalla facciata retrostante	 Numero di metri dal cordolo marciapiede	 Numero di metri da superfici riflettenti	 Numero di metri dalla rotonda, stimata dalla cartografia

Inquinamento elettromagnetico

Per gli **elettrodotti** oltre ai dati del monitoraggio in continuo della linea La Spezia – Acciaio, che non segnalano per il 2014 variazioni del valore della massima media su 24 ore dell'induzione magnetica, l'"Annuario ARPAT 2015" riporta i risultati delle misure spot e in continua suddividendo i punti verificati a seconda che si applichi il Limite di esposizione (100 µT), il Valore di attenzione (10 µT) o l'Obiettivo di qualità (3 µT).

Gli autori specificano che le misure vengono eseguite in prossimità delle sorgenti in base alle richieste pervenute, soprattutto dai Comuni, responsabili per legge del controllo. I punti monitorati, quindi, cambiano di anno in anno. Nel corso del 2014 i controlli hanno evidenziato un leggero calo

dei valori dell'induzione magnetica nelle aree gioco per l'infanzia, negli ambienti abitativi, negli ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, dove si applica il valore di attenzione di 10 μ T, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore, come misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici alla frequenza di 50 Hz.


Secondo quanto riportato dall'Annuale 2015 di ARPAT nel corso del 2014 il numero degli impianti radio televisivi è rimasto sostanzialmente in linea con quello dell'anno precedente, mentre quello relativo alle Stazioni Radio Base (SRB) è complessivamente cresciuto di circa l'11%.

Numero impianti SRB - Stazioni Radio Base (anni 2010 - 2014)											
Anno	AR	FI	GR	LI	LU	MS	PI	PO	PT	SI	Totale
2010	546	1410	568	610	609	275	581	323	373	489	5784
2011	626	1516	612	641	667	304	635	346	394	559	6300
2012	723	1612	649	678	788	325	690	382	412	616	6868
2013	666	1641	649	685	747	330	687	378	416	586	6785
2014	762	2000	743	784	884	396	792	491	481	656	7989

Numero impianti RTV - Radio televisivi (anni 2010 - 2014)											
Anno	AR	FI	GR	LI	LU	MS	PI	PO	PT	SI	Totale
2010	660	887	449	281	709	556	474	179	302	577	5074
2011	658	890	447	284	716	568	474	180	316	570	5103
2012	677	936	465	300	760	615	502	176	340	607	5378
2013	657	939	471	296	755	613	502	180	338	600	5351
2014	647	920	453	291	737	611	501	172	344	572	5248

Estratto da "Annuario ARPAT 2015" – ARPAT

All'interno delle aree oggetto di variante ricadono alcune installazioni di SRB e linee elettrodottistiche così come riportato nella carta sotto.



Carta degli elettrodotti e delle sorgenti a radio frequenza. – Comune di Livorno

LEGENDA

Sorgenti a radio frequenza		Elettrodotto	
●	Stazioni Radio Base per telefonia cellulare	Linee ENEL Alta Tensione	Linee RFI
	Impianti di diffusione radio commerciale	— 286	— Livorno FS-Bolgheri FS
	Radar per comunicazioni mobili aeronautiche VHF	— 524	— Livorno FS-Cascina FS
▲	Ponti Radio di Pubblica Utilità	— 524+529	— Livorno FS-Larderello
●	Microcelle a servizio della telefonia mobile	— 529	
	Punti di campionamento	— 531	
		— 532	
		— 532+593	
		— 533	
		— 544	
		— 593	
		— Scopaia nuovo tracciato	

Rifiuti

La raccolta dei rifiuti nel territorio cittadino è effettuata principalmente in modalità stradale. Attualmente meno del 10% delle utenze sono servite da una raccolta di tipo domiciliare. Il Piano straordinario dei Rifiuti approvato da ATO Toscana Costa con Delibera 11/2015 prevede che nel 2020 siano servite da modalità di raccolta domiciliare almeno il 70% delle utenze.

Di seguito le percentuali di raccolta differenziata certificate dalla Regione Toscana dal 2006 al 2014.

ANNO	% RD certificata
2006	36,74
2007	36,99
2008	39,42
2009	42,44
2010	42,75
2011	42,84
2012	43,98
2013	43,18
2014	44,34

In area Picchianti e Firenze-Enriques la raccolta dei rifiuti è di tipo domiciliare sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

Nella stessa zona è presente l'area impiantistica gestita da A.A.M.P.S. dove sono localizzati il preselezionatore ed il termovalorizzatore che trattano i rifiuti urbani (via dell'artigianato) e i due centri di raccolta dell'area Nord (via degli Arrotini), uno a servizio delle utenze domestiche e uno a servizio delle utenze non domestiche.

Anche nella zona di via Cimarosa la raccolta dei rifiuti è effettuata in modalità porta a porta.

Diversamente, nelle zone di Ardenza e la Rosa la raccolta dei rifiuti è effettuata in modalità stradale. Nel quartiere la Rosa, anche se non propriamente nella zona interessata alla variante, è presente il centro di raccolta dedicato esclusivamente alle utenze domestiche (Via Cattaneo).

Viabilità e traffico

La variante di cui all'oggetto ha il seguente duplice scopo:

- 1- adeguare ed uniformare la classificazione delle strutture commerciali contenuta nel Regolamento Urbanistico a quella dettata dal Codice del Commercio per gli esercizi di vicinato e le medie strutture commerciali ed eliminando la distinzione tra tipologia alimentare e non alimentare ai fini dell'attività commerciale nelle singole aree normative.
- 2- incentivare la realizzazione di medie strutture di vendita nel sistema territoriale n. 5 "Infrastruttura porto e delle attività" sottosistema n.5B "delle attività intervenendo sui limiti individuati dell' articolo 25 NN.TT.A. R.U. relativamente alla percentuale (20%) di superficie di vendita commerciale consentita nella aree produttive.

Energia

La produzione di energia da fonti non rinnovabili

Nel Comune di Livorno è presente una centrale di produzione di energia elettrica da fonti fossili (olio combustibile) ed un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti.

Centrale Termoelettrica ENEL Produzione SpA – Marzocco, Livorno (estratto da PAES)

Impianto tradizionale con 2 gruppi da 155 MW ciascuno per una potenza totale di 310 MW. La produzione di energia elettrica è calata a partire dal 2003 fino al 2012 di oltre il 97% in quanto la centrale è stata utilizzata per coprire le punte di richiesta in rete (riserva). Le ore di funzionamento sono state di 872 nel 2012. Questo ha comportato un forte calo dei consumi di olio combustibile e delle emissioni ed una diminuzione.

		2000	2004	2009	2011	
Produzione netta (GWh)		1.708	1.126	267	25	
Consumo Olio Combustibile (tep)		395.950	277.327	108.879	9.870	
Gasolio (tep)			304	890	1.279	
Efficienza media impianto (tep/MWh)		0,232	0,247	0,411	0,453	
Emissioni (t/anno)	SO ₂	11.457	4.989	872	80	82
	NO _x	2.593	1.765	305	50	71
	Polveri	536	68	14	2	3
Emissioni medie (ton/GWh)	SO ₂	6,71	4,43	3,26	3,25	1,74
	NO _x	1,52	1,57	1,14	2,03	1,51
	Polveri	0,31	0,06	0,05	0,07	0,06

Fonte: ENEL Produzione S.p.A.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (del 24/5/2010) prevede l'impiego di olio combustibile con tenore di zolfo inferiore a 0,3% e limiti di emissione in atmosfera che permettono di abbattere dal 30 al 60% le concentrazioni medie giornaliere

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (del 24/5/2010) prevede l'impiego di olio combustibile con tenore di zolfo inferiore a 0,3% e limiti alle emissioni in atmosfera che permettono di abbattere dal 30 al 60% le concentrazioni medie giornaliere di SO₂, NO_x, polveri e CO. In particolare le prescrizioni relative alle emissioni prevedono un adeguamento alle BAT con rispetto delle concentrazioni medie giornaliere pari ai seguenti valori:

- 200 mg/Nmcubo SO₂ (al 2012 il valore fornito da ENEL è di 410)
- 150 mg/Nmcubo NO_x (al 2012 valore fornito da ENEL è di 354)
- 20 mg/Nmcubo polveri (al 2010 valore fornito da ENEL è di 14,4)
- 50 mg/Nmcubo CO

Impianto di termovalorizzazione A.A.M.P.S. S.p.A. – Livorno

La società AAMPS ha ottenuto, ad ottobre 2007 l'Autorizzazione Integrata Ambientale provinciale pre l'impianto ha una potenza elettrica nominale di 10,7 MW, alimentata a CDR (combustibile da rifiuti), con un consumo annuo di 71.850 ton. La produzione elettrica annua stimata è di 80,3 GWh, con un funzionamento stimato di 7.500 ore / anno ed un rendimento elettrico netto del 23%. Si prevede il superamento della terza linea dell'impianti.

	2000	2004	2009	2011		
Potenza installata (MW)	3,20	6,67	6,67	6,67		
Produzione netta energia elettrica (GWh)	5,5	18,6	24,2	34,6		
Produzione netta energia termica (MWht)	32,74	92,26	112,22	155,7		
Combustibile utilizzato - CDR (tep)	8.694	16.047	11.570	16.780		
Ore di funzionamento	4.963	6.849	5.335	7.416		
Efficienza media impianto (tep/MWh)	1,581	0,863	0,478	0,485		
Emissioni SO ₂ (ton/anno)	8,6	1,0	0,6	0,2		
Emissioni NO _x (ton/anno)	54,8	54,5	47,3	74,0		
Emissioni Polveri (ton/anno)	2,4	1,0	0,5	0,8		
Emissioni medie (ton/GWh)	SO ₂	1,57	0,05	0,03	0,0	0,0
	NO _x	9,92	2,93	1,95	2,1	2,0
	Polveri	0,43	0,05	0,02	0,0	0,0

La produzione di energia da fonti rinnovabili

Installazioni solare termico al 31/12/2012

n. installazioni	Mq installati	Produzione energia termica (MWht)
265	1.635,40	1.503

Fonte: elaborazione dati EALP e Comune Livorno

Installazioni solare fotovoltaico al 31/12/2012

n. impianti installati	Potenza Totale (kW)	Produzione Energia Elettrica (MWh)
465	8.280	10.350

Fonte: GSE

Centrale Biogas AAMPS presso discarica Vallin dell'Aquila, Livorno

La centrale produce energia elettrica da biogas estratto dalla fase di post gestione della discarica di rifiuti urbani di Vallin dell'Aquila attraverso un motore a combustione interna da 600 kW (ridotto a 300 kW nel 2013). La captazione del biogas riduce le emissioni diffuse di metano e CO₂ dalla discarica. La diminuzione della produzione energetica è conseguenza del calo fisiologico della produzione di metano dai corpi di discarica considerato che i conferimenti sono cessati nel 2006 ed è prevista la chiusura entro il 2016.

	2002	2004	2009	2011	2012
Potenza installata (MW)	0,30	0,36	0,60	0,60	0,6
Produzione annua energia elettrica netta (GWh)	1,43	2,40	1,43	0,21	0,13
Produzione annua energia termica (MWht)	9,41	13,51	11,53	-	
Combustibile usato (tep) - Biogas	651	935	743	123	55
Ore annue di funzionamento	4.903	7.183	5.031	750	840
Efficienza media impianto (tep/MWh)	0,455	0,390	0,520	0,586	0,423
Emissioni SO ₂ (tonn/anno)	-	-	0,25	0,44	0,07
Emissioni NO _x (tonn/anno)	2,1	3,3	1,09	0,32	0,8
Emissioni Polveri (tonn/anno)	0,01	0,06	0,00	0,00	0,0

Fonte: A.A.M.P.S. S.p.A.

La produzione totale di energia elettrica al 2012 è pari a 94 GWh (contro 1.147 del 2004, meno 92%): quella da fonti fossili e da rifiuti incide per l'89% e si è ridotta del 93% rispetto al 2004; quella da fonti rinnovabili è l'11% della produzione di energia elettrica, ed è più che quadruplicata nel periodo considerato; complessivamente la produzione di energia da solare termico, fotovoltaico e biogas è di 12 GWh.

I consumi di energia elettrica

Il consumo di Energia Elettrica

Nelle tabelle seguenti sono riportati i consumi di energia al 2004 ed al 2012, rimasti invariati, per settore d'impiego, nonché l'incidenza del singolo settore sui consumi complessivi.

I valori sono espressi in Mwh.

Anno	Agricoltura	Domestico	Industria	Terziario	Totale
2004	656	176.392	149.046	249.202	575.296
2012	818	176.650	126.101	270.110	573.679

Fonte: ENEL Distribuzione

Anno	Agricoltura	Domestico	Industria	Terziario
2004	0,1	30,6	25,9	43,3
2012	0,1	30,8	22,0	47,1

Fonte: elaborazione dati EALP e Comune Livorno

5. Possibili pressioni dovute all'attuazione della variante

5.1 Possibili pressioni sull'aria

Qualità dell'aria e concentrazione inquinanti

Le aree territoriali interessate dalla variante sono tutte a carattere produttivo, generalmente già occupate da insediamenti industriali, attività produttive e relativi servizi, nonché aree libere che la strumentazione urbanistica destina a tali usi.

Il possibile incremento della superficie di vendita delle strutture commerciali, così come prevista, potrà comportare una modifica del bacino di utenza (ipotizzato in incremento), con conseguente variazione del flusso veicolare da e verso l'area rispetto all'attuale utilizzo con conseguente possibile ripercussione sulla qualità dell'aria dovuta all'incremento del traffico veicolare. (Impatto potenzialmente negativo).

La variazione del flusso veicolare da e verso le aree sarà comunque marginale e relativo alle funzioni in esso insediate.

Potranno riscontrarsi variazioni rispetto all'odierno contesto dovute alle emissioni derivanti dai lavori per la realizzazione di eventuali trasformazioni edilizie (polverosità, ecc..) che saranno comunque limitate ai tempi di cantierizzazione dell'area e svolgimento delle attività edilizie. (Impatto temporaneo e reversibile).

Emissioni in atmosfera

La variante in esame non prevede direttamente nuove emissioni in atmosfera e l'attuazione della variante in esame non andrà direttamente ad incidere sulla qualità dell'aria in termini di emissioni.

5.2 Possibili pressioni su suolo e sottosuolo

Una distribuzione di diverso tipo sotto il profilo commerciale, non potrà certamente influire, né determinare particolari effetti negativi sulle componenti suolo e sottosuolo. Risulta piuttosto evidente che, in caso di necessità e su specificità, saranno attivati tutti i passaggi istruttori per richiedere eventuali chiarimenti in merito a questa tematica.

5.3 Possibili pressioni sulla biodiversità, flora e fauna

Gestione sostenibile risorse faunistiche e vegetazionale - Habitat e aree protette

Come riportato nel capitolo 4.6 "Quadro conoscitivo sullo stato dell'ambiente" la rete ecologica sovraordinata ai diversi livelli regionale e provinciale, non interessa gli ambiti di variante.

Dalla valutazione degli effetti potenzialmente attesi sulle componenti floristiche e faunistiche si ritiene quindi che l'impatto sia trascurabile e che non emergono criticità.

5.4 Possibili pressioni su patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico

Non vi sono pressioni rilevanti sull'ambito di riferimento dell'aree di variante.

5.5 Possibili pressioni sugli agenti fisici

Inquinamento acustico

E' ormai accertato che il rumore rappresenta una fonte di rischio per la salute umana sia in ambito produttivo industriale che in ambito civile.

Da un punto di vista di classificazione acustica si fa riferimento a quanto già esplicitato nel par. 4.6.

La variante non modifica le attività insediabili nelle aree normative in oggetto rispetto a quanto già previsto dalla pianificazione attuale: per detto motivo si ritiene che le previsioni di variante non vadano ad incidere direttamente sulla qualità acustica del territorio. Si ricorda che le aree in esame risultano comunque già vocate ad attività produttive e commerciali.

Tutte le eventuali attività consentite, dovranno comunque rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rumore ambientale.

Un effetto potenzialmente negativo può derivare da eventuali fasi di cantiere, queste saranno regolamentate nell'ambito delle specifiche autorizzazioni in deroga dei cantieri edili e comunque per normativa vigente, durante l'iter amministrativo di autorizzazione saranno necessari specifici studi in materia. L'incidenza del rumore provocato dalle fasi di lavorazione sulla qualità acustica è comunque un effetto transitorio legato alla sola fase di esecuzione dell'opera e si esaurirà con il suo completamento. (Impatto temporaneo e reversibile).

Inquinamento Elettromagnetico

Le previsioni di variante non modificano la pianificazione attuale in materia di elettromagnetismo. L'attuazione della stessa quindi non comporterà né una modifica della situazione attuale né l'inserimento di qualche elemento che possa compromettere la tutela di esposizione ai campi elettromagnetici. (Impatto trascurabile).

L'ARPAT svolge comunque un ruolo tecnico nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'installazione delle nuove stazioni radio base nonché l'attività di misura e controllo delle stazioni esistenti per verificare il rispetto dei limiti di emissione.

5.6 Possibili pressioni sui rifiuti

La variante propone il recepimento delle disposizioni del codice del commercio, la variazione della superficie di vendita delle attività commerciali e l'eliminazione della tipologia alimentare, non alimentare.

Produzione dei rifiuti

Nel primo caso non si attendono variazioni significative in termini di produzione dei rifiuti poiché si recepiscono delle disposizioni normative settoriale che hanno modificato la classificazione delle strutture commerciali.

Nel secondo caso un incremento della superficie di vendita delle attività commerciali non si prevede possa modificare la produzione di rifiuti assimilati agli urbani.

In ultima analisi, si prevede che l'eliminazione della tipologia alimentare, non alimentare possa determinare una variazione in termini di produzione delle varie tipologie di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani (ad esempio da imballaggi a rifiuti biodegradabili) ma non la produzione complessiva.

Nell'ipotesi di incremento della superficie di vendita di attività esistenti si verificherebbe un aumento della produzione di rifiuti urbani e assimilati, la cui entità non è stimabile con precisione a priori.

Raccolta differenziata

Pur se non quantificabile a priori, gli scenari indicati al paragrafo precedente determinano un incremento della produzione dei rifiuti assimilati. La raccolta differenziata di tali rifiuti, salvo valutazioni specifiche da effettuare caso per caso, si ritiene possa essere effettuata dal gestore senza eccessivi aggravii del servizio in essere, peraltro con effetti positivi sulle percentuali di raccolta differenziata raggiunte.

5.7 Possibili pressioni su viabilità e traffico

L'Ufficio Progettazione Tecnica Infrastrutture e Mobilità, sulla base del vigente Piano Generale del Traffico Urbano approvato con Delibera di CC n.53 del 21.04.2000, *in mancanza di strumenti di calcolo per l'elaborazione e simulazione che possano valutare l'impatto di tali modifiche sulla mobilità e sui flussi veicolari, con le conseguenti ripercussioni sui livelli di servizio infrastrutturali condizionati dalla "qualità del traffico in fase dinamica e statica" in corrispondenza di un variato flusso assegnato - peraltro nel caso specifico di difficile ponderazione a priori - ipotizza che "i cambiamenti di cui alla variante possano mutare la quantificazione e composizione dei flussi veicolari con ripercussioni sul sistema viabilistico esistente, tendenzialmente in aumento dei dati di flusso complessivi, anche se con possibile riduzione della componente pesante, generando sulla sosta una maggiore componente di rotazione nell'occupazione degli stalli a disposizione su area pubblica".*

Si ricorda che all'eventuale incremento l'incremento della superficie di vendita corrisponde un'incremento della superficie di sosta stanziale da calcolarsi secondo le prescrizioni dell'art. 29 del Reg. di attuazione DPRG 01/04/2009 n. 15/R della L.28/05 e ss.mm. ed ii.. Detta superficie dovrà essere trovata in merito a quanto prescritto dall'art. 27 c. 3 ovvero su aree private all'interno degli edifici o nel proprio resede di pertinenza ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso.

5.8 Possibili pressioni sulla risorsa energia

Energia

Per quanto attiene gli effetti potenzialmente attesi legati alla realizzazione di nuove infrastrutture per la produzione, trasporto e distribuzione di energia, è opportuno considerare che le aree territoriali per cui si propone di variare le disposizioni del RU hanno tutte destinazione produttiva, insediate o libere che sia, e

sono tutte dotate di servizi primari. Conseguentemente si reputano del tutto trascurabili gli impatti diretti ed indiretti eventualmente generati dalla predisposizione del singolo punto di consegna e fornitura di energia.

Relativamente agli effetti potenzialmente attesi a seguito della variazione dei consumi finali di energia è opportuno prendere in considerazione le principali fonti energetiche che potranno essere interessate dalle attività umane insediabili ed esercibili nelle aree interessate.

In particolare, occorre scindere i consumi finali nei seguenti settori specifici: mobilità e logistica, utilizzo di energia termica, utilizzo di energia elettrica.

Per quanto attiene il recepimento delle disposizioni del codice del commercio non si prevedono impatti potenziali dai consumi finali di energia, trattandosi di una modifica della classificazione delle attività commerciali.

Relativamente all'incremento della superficie di vendita non si prevedono impatti potenziali dai settori mobilità e logistica ed energia elettrica. Per l'energia termica si attende una variazione legata alla necessità di climatizzare i volumi di vendita aggiuntivi, tuttavia, considerate le stringenti normative in materia di risparmio energetico entrate in vigore nel corrente anno, a cui saranno soggette le istanze per l'acquisizione dei titoli abilitativi edilizi, si ritiene tale impatto non significativo.

In ultima analisi, in relazione alla eliminazione della tipologia alimentare, non alimentare non si attendono impatti potenziali dal settore energia termica. Per il settore mobilità e logistica si attende una minima variazione legata alla quotidianità della vendita al pubblico ed alla logistica dei prodotti c.d. "freschi". Tale variazione è attesa, con medesima entità, anche in relazione ai consumi di energia elettrica legati agli impianti alimentari. Tuttavia, considerate le condizioni al contorno definite su scala comunale e l'attuale sostanziale saturazione dei punti di vendita nel settore alimentare, si ritiene tale impatto non significativo.

MATRICE DI SINTESI		Macro-azioni previste dalla Variante al R.U.			Mitigazioni/ compensazioni
Componenti ambientali		Uniformare classificazione strutture commerciali al codice commercio	Variazione percentuale superficie vendita commerciale	Eliminazione tipologia alimentare- non alimentare	
ARIA	Qualità dell'aria/ concentrazioni e inquinanti		C / P		C =Contenere emissioni e polverosità in fase di cantiere P = Aumento del traffico veicolare
	Emissioni in atmosfera				

ACQUA	Consumi idrici				
	Uso sostenibile della risorsa				
	Salvaguardia acque superficiali				
SUOLO SOTTOSUOLO	Consumo di suolo				
	Idrogeologia				
	Qualità del suolo				
	Qualità delle acque sotterranee				
BIODIVERSITA FLORA E FAUNA	Gestione sostenibile risorse faunistiche e vegetazionali				
	Habitat e aree protette				
PATRIMONIO CULTURALE, ARCHEOLOGICO PAESAGGISTICO	Tutela del paesaggio				
	Tutela del patrimonio culturale				
AGENTI FISICI	Inquinamento elettromagnetico				
	Inquinamento acustico		C	C	Limitare la diffusione sonora in fase di cantiere.
RIFIUTI	Produzione dei rifiuti		P		Minimizzare la produzione dei rifiuti
	Raccolta differenziata				Sensibilizzazione per aumentare la raccolta differenziata
VIABILITA' - TRAFFICO	Mobilità sostenibile				
	Dotazione infrastrutture				
	Domanda di trasporto		P	P	Incentivare l'uso mezzi pubblici
	Emissioni trasporti				
ENERGIA	Risparmio energetico				

	Energia da fonti rinnovabili				
--	------------------------------	--	--	--	--

Rilevanza

	<i>Impatto trascurabile</i>
	<i>Impatto positivo significativo</i>
	<i>Impatto potenzialmente positivo</i>
	<i>Impatto potenzialmente negativo</i>
	<i>Impatto negativo significativo</i>

Durata

C	<i>Una tantum</i>
T	<i>Impatto temporaneo</i>
P	<i>Impatto permanente</i>

6. Criteri per la verifica di assoggettabilità della variante

La Verifica di Assoggettabilità per detta variante viene condotta secondo le indicazioni di cui l'articolo 22 della legge regionale n. 10/2010 e s.m.i. Questo testo vuole costituire il Documento Preliminare come inteso e richiesto dalla normativa vigente in materia che *"illustra il piano o programma e che contiene le informazioni ed i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente"* in modo da poter valutare la necessità o meno di assoggettare il piano a Valutazione Ambientale Strategica.

Nell'allegato I della L.R. 10/2010 sono individuati i criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi dei piani e programmi e, dunque, per valutare l'opportunità di assoggettarli o meno alla procedura di VAS.

In questo capitolo verranno affrontati ed esplicitati puntualmente gli argomenti richiesti in detto allegato.

6.1 Caratteristiche del piano

L'allegato I della L.R. 10/2010 chiede di esplicitare le caratteristiche del piano in riferimento ai seguenti punti:

- ***"In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse"***.

La rilevanza della variante come quadro di riferimento per progetti ed altre attività e quindi la possibilità di generare effetti ambientali, dipende da quante e da che tipo di attività sono condizionate dalla variante stessa ai fini della loro realizzazione. Data la particolare natura della variante che non prevede nuovo impegno di suolo e nuova Sul (nonché nuove destinazioni d'uso) la medesima può ricondursi ad una modifica minore del RU che non incide in maniera significativa sulle caratteristiche fondamentali e sugli obiettivi essenziali dello stesso strumento pianificatorio.

Le modifiche introdotte comportano una variazione del quadro di riferimento che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia limitatamente alle strutture commerciali senza prevedere, come già esplicitato, nuovi impegni di suolo, nuovi azionamenti o previsioni localizzative.

- ***"In quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati".***

La variante al RU è in rapporto con i seguenti piani gerarchicamente ordinati:

a) piani sovraordinati:

Piano di Indirizzo Territoriale Regionale;

Piano Territoriale di Coordinamento;

Piano Strutturale;

Piano dell'Autorità di Bacino;

b) piani equiordinati:

Piano comunale di classificazione acustica;

Piano del Traffico;

c) piani subordinati:

Piani attuativi

La variante in oggetto risulta in concreto ininfluenza rispetto ai piani e programmi sovraordinati, equiordinati e subordinati.

- ***"La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile".***

La variante interessa porzioni del territorio comunale a vocazione produttiva/commerciale già urbanizzate e completamente edificate. Come già specificato la variante non comporta nuovo impegno di suolo, nuove previsioni localizzative e incremento della Superficie Utile Lorda. La variante quindi non determina impatti significativi sulle risorse ambientali.

- ***"Problemi ambientali relativi al piano".***

Non si riscontrano impatti significativi sull'ambiente e sulle sue risorse in quanto la variante è sostanzialmente riferita alla disciplina sul patrimonio edilizio esistente. Sono da escludere pertanto problematiche derivanti dagli interventi disciplinati dalla variante per quanto attiene alla matrice suolo, aria, acqua, rifiuti, rumore, energia, mobilità e traffico, inquinamento elettromagnetico, vegetazione.

- ***"La rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani o programmi connessi alla gestione dei rifiuti o della protezione delle acque)".***

La presente variante non ha rilevanza per l'attuazione rispetto a piani o programmi comunitari nel settore dell'ambiente (rifiuti, acque, etc) in quanto non prevede interventi attuativi degli stessi.

6.2 Caratteristiche degli impatti e delle aree

L'allegato I della L.R. 10/2010 chiede di esplicitare le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate tenendo conto in particolare di seguenti elementi:

- ***"Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti"***.

Gli effetti individuati devono essere caratterizzati sulla base della probabilità di accadimento, della frequenza con cui si possono verificare e della durata. Nel caso in cui non sia possibile stimare la probabilità in termini quantitativi possono essere utilizzate scale e giudizi qualitativi: certo, probabile, improbabile o probabilità di accadimento sconosciuta.

Per quanto concerne gli impatti sintetizzati nella precedente tabella si rileva che la variante è prevalentemente ininfluenza per le componenti ambientali trattate e si rileva che vi sono due elementi che potrebbero portare ad un potenziale effetto negativo sulle componenti aria e mobilità dovuto ad un possibile aumento di traffico veicolare. Sono stati individuati eventuali elementi di mitigazione dei probabili effetti negativi degli impatti indagati.

- ***"Carattere cumulativo degli impatti"***.

L'analisi del carattere cumulativo degli effetti deve considerare gli effetti generati direttamente e indirettamente da più azioni contenute nel P/P sullo stesso aspetto ambientale. Nell'ambito dell'analisi del carattere cumulativo degli effetti si devono considerare anche gli effetti che possono derivare dalle azioni previste da altri piani, programmi o politiche che insistono sull'ambito di influenza territoriale del P/P. Ai fini della stima dell'effetto complessivo deve essere considerato il carattere sinergico e/o antagonista degli effetti stessi. Devono essere esplicitate le modalità di calcolo/stima degli effetti complessivi. Quanto più gli effetti sono cumulativi tanto più sono significativi.

Non è riscontrabile che gli effetti della variante, per lo più non significativi e in minima parte potenzialmente negativi, abbiano un effetto cumulativo con altri piani.

- ***"Natura transfrontaliera degli impatti"***.

La possibilità che le azioni del P/P abbiano ricadute ambientali esterne ai confini dello stato, regione, comune rappresenta una significatività ai fini dell'assoggettabilità a VAS.

Non si prevede che le azioni della variante abbiano ricadute ambientali di natura transfrontaliera.

- ***"Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)"***.

Il P/P può prevedere azioni o comunque fare da quadro di riferimento per opere o attività: -

da cui possono derivare rischi di incidenti; - alle quali è correlata una variazione dei rischi naturali e/o antropogenici già presenti nell'ambito d'influenza territoriale del P/P. L'analisi della possibilità di rischi per la salute umana deve tener conto delle caratteristiche di pericolosità intrinseca degli agenti impattanti, delle caratteristiche ambientali e territoriali e del grado di antropizzazione del territorio interessato dall'evento accidentale e quindi della presenza ad esempio di aree urbanizzate, di infrastrutture di trasporto e attività produttive. Tale analisi deve tenere in debita considerazione le caratteristiche territoriali e ambientali dell'area che possono influenzare la diffusione e propagazione degli effetti dannosi per la salute umana (es. presenza di vettori di trasporto naturale di effluenti, assetto morfologico e uso del suolo). Tale criterio ricomprende anche i casi in cui la probabilità di rischio sia legata alle incertezze sulle conoscenze dei fenomeni che possono determinare il rischio. Quanto maggiore è la possibilità che il P/P comporti rischi di incidenti e/o variazioni del rischio naturale e per la salute umana, tanto più gli effetti sono significativi.

La variante non comporta possibilità di rischi per la salute umana.

- ***"Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate).***

L'applicazione del criterio è strettamente correlata al grado di antropizzazione e alle caratteristiche di diffusione e propagazione degli effetti proprie dell'area. L'analisi dell'entità degli effetti deve fare riferimento a eventuali soglie/limiti di allarme/attenzione, standard di qualità ambientali definiti dalla normativa nazionale e comunitaria. Quanto maggiore è l'entità degli effetti, l'area e la popolazione interessata tanto più gli effetti sono significativi.

La variante agisce su un ambito urbanizzato, gli impatti potenzialmente negativi sono limitati al possibile aumento del traffico veicolare che sarà comunque circoscritto alle zone urbanistiche interessate dalla variante.

- ***"Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:***
 - ***delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;***
 - ***del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;***
 - ***dell'utilizzo del suolo".***

A questo proposito nella Guida della CE è affermato: *"Un fattore altrettanto importante da considerare è l'area che può essere interessata dal piano o dal programma e conseguentemente dai suoi effetti. Va sottolineato che la direttiva non dispone di rivolgere attenzione soltanto alle aree riconosciute come protette. Il particolare valore o la particolare vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata può fare aumentare la probabilità che gli effetti in tale area vengano considerati significativi"*. La vulnerabilità di un'area rappresenta la

suscettibilità al degrado degli elementi ambientali in essa presenti a fronte di azioni esterne. Il grado di vulnerabilità dell'area è associato al livello di qualità ambientale, alla sensibilità e al grado di utilizzo degli elementi in essa presenti misurabili con riferimento a: obiettivi di qualità/target, soglie/limiti di allarme/attenzione, standard di qualità ambientali

per quanto concerne il valore dell'area si è riscontrato che non ci sono, ad esclusione di una zona, aree soggetto a vincolo paesaggistico o ricadenti in area protetta; per quanto concerne invece il potenziale rischio individuato dall'aumento del traffico veicolare potrà essere monitorata la qualità dell'aria attraverso le centraline comunali. La variante, di carattere normativo, non ha in previsione un impatto sull'aumento del consumo di suolo.

- ***"Impatti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale".***

Nelle vicinanze dell'area in esame non sono presenti aree protette o paesaggi riconosciuti come tali a livello nazionale, comunitario o internazionale.

7. Considerazioni conclusive

La variante urbanistica che si sottopone a verifica di assoggettabilità a VAS con il presente documento, secondo i criteri dettati dalla L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii., ha lo scopo di adeguare la normativa del Regolamento Urbanistico, alla disciplina vigente in materia di commercio ed in particolare a quanto riportato all'art.53 del vigente R.U.

Dall'analisi dei contributi richiesti, si può affermare che l'adeguamento normativo di cui sopra, non interferisce in maniera consistente sulle attuali componenti ambientali, ma si limita a rendere più flessibile sia la domanda che l'offerta in ambito commerciale.

Non sono previsti nuovi impegni di suolo rispetto a quelli già esistenti per cui si ritiene che non si debbano attendere impatti significativi sull'ambiente né rischi per la salute umana o per l'ambiente stesso legato all'uso del suolo e comunque significativamente diversi e/o maggiori rispetto a quelli conseguenti l'attuazione delle pressioni vigenti.

In conclusione, sulla scorta delle analisi delle possibili pressioni derivanti dall'attuazione della variante, sulle componenti ambientali condotte all'interno del presente documento, si può affermare che nel suo complesso, la proposta **non debba essere assoggettata alla procedura di VAS.**

8. Soggetti interessati alle consultazioni

L'informazione e la consultazione dei **Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCA)**, degli enti territorialmente interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione della Variante sono aspetti

rilevanti e indispensabili del processo di VAS, al fine anche di perseguire obiettivi di qualità nella pianificazione.

Di seguito l'elenco delle autorità competenti in materia ambientale che si ritiene necessario coinvolgere nel processo di VAS, ed a cui l'Autorità Competente invierà il presente Documento Preliminare ai sensi dell'art. 22 comma 4 della L.R. 10/2010 e s.m.i., al fine di acquisirne il parere:

- Regione Toscana – Direzione Generale Settore Strumenti della programmazione negoziata e della valutazione regionale”
- Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Toscana
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropologico delle Provincie di Pisa e di Livorno
- Provincia di Livorno
- ARPAT Dipartimento Prov.le di Livorno
- A.S.L. 6
- AAMPS
- Autorità di ambito territoriale relativamente alle competenze di gestione rifiuti - ATO Toscana Costa
- Autorità Idrica Toscana
- Autorità di Bacino
- Camera di Commercio, industria, artigianato, agricoltura
- Associazione Industriali
- C.N.A.

9. Fonti consultate

Per i dati elaborati nella presente relazione Ambientale sono state consultate le seguenti fonti:

- Rete civica Comune di Livorno
- Regione Toscana
- ARPAT – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale della Toscana
- ISPRA

Sono state, inoltre, consultate le seguenti pubblicazioni:

- Piano di Indirizzo Territoriale – Regione Toscana
- Piano Territoriale di Coordinamento - Provincia di Livorno
- Regolamento Urbanistico - Comune di Livorno
- Piano Strutturale - Comune di Livorno
- Variante Urbanistica al R.U. “Commerciale” – Dipartimento 4 Politiche del Territorio, Comune di Livorno
- Piano di Classificazione Acustica – Comune di Livorno
- Mappatura Acustica Strategica - Comune di Livorno
- Approfondimento alla Mappatura Acustica Strategica - Comune di Livorno
- Piano di Assetto Idrogeologico – Bacino Toscana Costa

- Annuario 2015 dei dati ambientali – ARPAT
- Relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria nella Regione Toscana – Anno 2014 - ARPAT

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente

Dipartimento 4 Politiche del Territorio

Arch. Paolo Danti